



**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**n. 139  
del 04/11/2025**

**OGGETTO : PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.**

L'anno **2025** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **sette** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All' appello risultano :

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
MAZZA Pasquale Mario	Sindaco	X	
MEDAGLIA Teodoro	Vice Sindaco	X	
BETHAZ Claudio	Assessore	X	
ADDIS Patrizia Maria	Assessore	X	
BRACCO Mariangela	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>0</b>

Assiste alla adunanza il Segretario Generale **Dott. Sergio MAGGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAZZA Pasquale Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visti:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 9 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14 gennaio 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 36, del 25 marzo 2025, ad oggetto: "P.I.A.O. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 – Approvazione";
- i successivi atti di variazione del Bilancio e del P.I.A.O;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 15 luglio 2025 ad oggetto: "Piano degli obiettivi e delle performance 2025-2027 - Approvazione";
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 53, del 19 aprile 2023, di nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

**Richiamati:**

- l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3, e 40-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009;
- il C.C.N.L. siglato in data 21/05/2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies;
- il C.C.N.L. siglato in data 16/11/2022 e in particolare l'art. 79;
- i CC.CC.NN.LL. 31/03/1999, 1/04/1999, 14/09/2000, 5/10/2001, 22/01/2004, 9/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;

**Premesso** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto C.C.N.L. stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del Fondo per il salario accessorio;

**Visto** l'art. 40 bis, comma 3, e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla Contrattazione Decentrata Integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;

**Dato atto** che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il Responsabile del Settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il Fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

**Vista** la legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D. Lgs. n. 150/2009, art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40 bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

**Considerato** che il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis, ha disposto che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

**Vista** la legge n. 147/2013, (legge di Stabilità 2014), che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 un nuovo periodo che recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 vengano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

**Visto** l'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) che recita: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

**Visto** l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

**Richiamato** l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell’11/12/2019, che prevede che a partire dall’anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

**Visto** l'art. 8 comma 3, del D. L. n. 13/2023 che, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consente agli Enti Locali titolari delle misure del P.N.R.R. e soggetti attuatori, che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei Fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei Fondi certificati nel 2016;

**Tenuto conto** che gli Enti titolari delle misure del P.N.R.R. e/o soggetti attuatori possono incrementare tali risorse se rispettano i requisiti di cui all'art. 8 comma 4, del D. L. n. 13/2023, e in particolare:

- a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
- b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del Consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata alcuna riduzione del Fondo dell'anno 2025;

**Richiamato** l'importo totale del Fondo dell'anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT, art. 15 comma 1 lettera k), C.C.N.L. 1/04/1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, le economie del Fondo dell'anno 2015 e delle economie del Fondo straordinari anno 2015), pari ad € 128.897,81;

**Dato atto** che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

**Considerato** che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto delle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi Fondi e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che: "Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";

**Dato atto** che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23 dicembre 2012, alla ditta DASEIN S.r.l. la formazione sulla contrattazione decentrata integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

**Premesso che:**

- il Comune di Castellamonte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- l'Ente non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15 gennaio 2021, pari a 38,50 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 pari a 38,50, pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019, il Fondo e il limite di cui all'art. 23 comma 2 bis, del D. Lgs. n. 75/2017 NON devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;
- l'Ente risulta titolare delle misure del P.N.R.R. e soggetto attuatore, ma non rispetta tutte le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 8 del D. L. n. 13/2023;

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul Fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione che accerterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Rilevato che in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, gli Enti del comparto, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

Dato atto che l'eventuale stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., che lo stesso stanziamento ricomprende anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021 e che tale stanziamento è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

Considerato che:

- il monte salari 2018 del Comune di Castellamonte, come evincibile dai dati riportati nelle tabelle 12, 13 e 14 (quest'ultima limitatamente al personale a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro) del Conto annuale del personale relativo allo stesso anno 2018 risulta pari a €. 1.134.065,00, al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti arretrati riconducibili alle annualità precedenti allo stesso anno 2018;
- lo 0,22% di detto monte salari corrisponde a una somma complessiva di €. 2.494,94, al lordo di CPDEL e IRAP, che l'Ente, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, ha la possibilità di stanziare a incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere in merito, dando atto e ribadendo che:

lo stanziamento incrementale di cui sopra di €. 2.494,94, corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, al netto degli oneri riflessi per CPDEL (23,8%) e IRAP (8,5%), deve essere quantificato in €. 1.885,82;

il suddetto importo di €. 1.885,82 è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 per € 1.371,56 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. 16 novembre 2022 per € 514,26;

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno corrente;
- è urgente, una volta costituito il predetto Fondo, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione delle risorse del Fondo stesso;
- è necessario esprimere le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Visto l'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto "PA") il quale prevede che: "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto

fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento”;

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in merito alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate di parte stabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- atteso che l'ente rispetta quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ha verificato che al momento si colloca al di sotto del 48 per cento così come previsto dalla norma autorizza all'iscrizione, fra le risorse stabili, ai sensi dell'art. 14 comma 1 bis, del D. L. n. 25/2025, convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto “PA”), per un importo pari ad € 25.000,00. La predetta integrazione risponde all'esigenza di ridurre il divario tra le dinamiche dell'inflazione degli ultimi dieci anni rispetto all'aumento medio delle retribuzioni contrattuali nello stesso periodo e per la stessa è stata verificata la sostenibilità finanziaria annuale e pluriennale per la successiva asseverazione dell'Organo di Revisione. L'utilizzo di dette somme integrative deve essere effettuato in modo tale da garantire il rispetto di tutti gli istituti contrattuali relativi al salario accessorio. L'amministrazione, in ogni caso si riserva di approfondire eventuali interpretazioni puntuali rispetto a tale nuova previsione legislativa;

Ritenuto altresì di esprimere i seguenti indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in merito alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016. L'importo previsto è pari ad € 6.816,90;

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di Fondo, ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d), del C.C.N.L. 21/05/2018, delle somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € 343,23;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, che, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è pari a € 2.494,94. L'importo netto di € 1.885,82 è ripartito in maniera proporzionale tra il “Fondo trattamento accessorio” per € 1.371,56 e le Elevate Qualificazioni per € 514,26, sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le Elevate Qualificazioni tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 6,64;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 80 comma 1, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate dell'anno precedente, pari ad € 0,00;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 45 comma 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. da distribuire ai sensi e nel rispetto del regolamento e della normativa vigenti in materia per € 20.000,00;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT da distribuire ai sensi e nel rispetto del regolamento e della normativa vigenti in materia per € 2.500,00;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento

all'art. 1 comma, 1091, della legge n. 145 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi e nel rispetto del regolamento e della normativa vigenti in materia per € 11.055,00;

Ritenuto altresì di fornire i seguenti indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in merito all'utilizzo del Fondo dell'anno corrente:

- definire un nuovo Contratto Decentrato per la ripartizione economica dell'anno in corso per riconoscere le indennità previste nel rispetto delle condizioni indicate nei CC.CC.NN.LL. vigenti;
- distribuire gli importi destinati alla performance in relazione agli obiettivi coerenti col D.U.P. e contenuti all'interno del Piano della Performance e del P.I.A.O. 2025. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare la performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs. n. 150/2009;
- autorizzare le Progressioni Economiche all'interno delle Aree del personale dipendente avente diritto nel limite di spesa di € 7.600,00. Il numero di progressioni economiche e l'individuazione delle Aree interessate dovranno essere definiti dal Contratto Decentrato Integrativo dell'anno in corso;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la Delegazione ritenga opportune;

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'“Equilibrio di Bilancio” dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli palesemente resi;

## **DELIBERA**

Per le narrate premesse che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte

1. Di esprimere gli indirizzi, per l'annualità economica 2025, per la costituzione della parte stabile e variabile del Fondo delle Risorse Decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e di autorizzare l'inserimento delle risorse stabili e variabili nei modi e nei termini riportati in premessa.
2. Di esprimere altresì le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 nei termini riportati in premessa.
3. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile del Settore Servizio Finanziario per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2024 presentano la necessaria copertura.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese,

## **DELIBERA**

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

**IL Sindaco**

*Firmato digitalmente*

MAZZA Pasquale Mario

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Firmato digitalmente*

Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dott. Sergio MAGGIO